



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N° 30 – 2021

Oggetto: Istituzione dei divieti di accesso, transito e sosta veicolare nonché di accesso pedonale all'interno nell'ambito della zona demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone c.d. "cassa di colmata"

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di "Riordino della legislazione in materia portuale", così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale";
- VISTA l'Intesa sottoscritta in data 20 dicembre 2019 con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguardante il passaggio di competenze nella gestione del porto di Monfalcone dalla Regione all'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
- VISTI il D. Lgs n.285 del 30/04/1992 ed il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive integrazioni e modifiche;
- VISTI il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ed il D.Lgs. 203/2007 del 9 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTA l'ordinanza n.53 del 2014 della Capitaneria di Porto di Monfalcone che individua le aree in cui poter esercitare l'attività di pesca;
- VISTO il foglio n. 2258 del 3 febbraio 2011 con il quale la Capitaneria di Porto di Monfalcone ha rappresentato al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia la necessità di interdire l'area denominata "cassa di colmata";

- VISTA l'ordinanza n 002/2011 della Capitaneria di porto di Monfalcone con la quale è stato disposto il divieto di transito, sosta e circolazione a qualsiasi tipo di veicolo nell'ambito della zona demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone c.d. "cassa di colmata" a causa della presenza di manto stradale dissestato oltre che dell'assenza di qualsivoglia segnaletica verticale ed orizzontale;
- VISTA l'ordinanza n 083/2015 della Capitaneria di porto di Monfalcone con la quale è stato esteso il divieto di ingresso anche ai pedoni, disposto il divieto di transito, sosta e circolazione a qualsiasi tipo di veicolo nell'ambito della zona demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone c.d. "cassa di colmata" a causa della presenza di manto stradale dissestato oltre che dell'assenza di qualsivoglia segnaletica verticale ed orizzontale;
- CONSIDERATE le precarie condizioni in cui versa il manto stradale fortemente dissestato e caratterizzato dalla totale assenza di segnaletica orizzontale e verticale e che i percorsi pedonali risultano disconnessi ed in parte non praticabili a causa della presenza di aree fangose ed acquitrinose, forti disconnessioni nonché di consistente vegetazione che impedisce la visibilità di eventuali ostacoli, da assenza di idonee protezioni atte a prevenire l'eventuale caduta accidentale in mare, dall'assenza di illuminazione artificiale oltre che di opportuna segnaletica per la corretta individuazione dei vari sentieri naturali;
- RILEVATA una situazione di potenziale pericolo derivante dalle condizioni in cui versano i richiamati sentieri nonché il camminamento coincidente con i contenimenti perimetrali cementizi della cassa di colmata;
- RITENUTO necessario garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e di prevenire possibili danni a persone e veicoli in occasione dell'accesso alla prefata area;
- RITENUTO opportuno impedire l'abbandono di sfabbricidi, di materiali di scarto dell'edilizia nonché di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente nell'area demaniale marittima in parola;
- CONSIDERATO l'esito della Conferenza dei Servizi Portuali di data 12 aprile 2021 relativamente alle problematiche inerenti gli accessi all'area della cosiddetta "cassa di colmata";
- VISTO l'art. 6, comma 4, lettera a) della summenzionata legge n.84/1994, riguardante il potere di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- SENTITO il parere dell'Autorità marittima del porto di Monfalcone;

ORDINA

Art. 1 campo di applicazione

1. La presente ordinanza si applica alla zona ricadente nei limiti previsti dal piano regolatore portuale edizione 1979 del Porto di Monfalcone, meglio nota come "cassa di colmata", e di cui si riporta uno stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2 divieto di accesso

1. Nella zona demaniale marittima di cui all'Art. 1 della presente ordinanza sono vietati il transito, la sosta e la circolazione a qualsiasi tipo di veicolo.
2. All'interno della medesima zona demaniale marittima sono vietati l'ingresso ed il transito anche pedonale.

Art. 3 esclusioni

1. I divieti di cui all'Art. 2 della presente ordinanza non si applicano al personale militare e civile, nonché ai veicoli terrestri che in ragione del loro impiego esercitano la vigilanza sulle aree demaniali marittime.

Art. 4 pubblicità

1. La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi –Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 5 disposizioni transitorie e finali

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito ufficiale della AdSPMAO.
2. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza.
3. La presente ordinanza aggiorna e sostituisce ogni altra disposizione od ordinanza di pari oggetto precedentemente emanati.

Trieste, **03 AGO. 2021**

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)



